

## Tassazione forfetaria delle imprese agricole e procedure concorsuali

di Fabio Gallio e Marco Greggio, RL

La legittima tendenza legislativa a sottrarre al fallimento le imprese agricole, per ragioni tipologico-dimensionali, si intreccia con la determinazione forfetaria dei relativi redditi, ormai consentita fiscalmente per imprese di grandi dimensioni, con grande flessibilità anche quando rivestono forma giuridica societaria. La forfetizzazione fiscale del reddito, costituente una agevolazione mascherata da determinazione delle ricchezze, si ripercuote quindi sul piano fallimentare. C'è da chiedersi se, in questo modo, non siano sottratte al fallimento, menomando la tutela dei creditori e la «par condicio», anche imprese sostanzialmente capitalistiche, con vantaggi ingiustificati rispetto a strutture di minori dimensioni, operanti in settori ordinari e pienamente soggette alle procedure concorsuali.

### ■ La determinazione forfetaria del reddito delle imprese agricole è sufficiente per sottrarle al fallimento?

Fabio Gallio e Marco Greggio

La confusione del nostro ambiente economico giuridico sulla nozione di impresa come «organizzazione» ha anche ricadute in materia procedure concorsuali. L'utilizzazione «incentivante» della determinazione catastale dei redditi, ed il *favor* che sotto vari profili circonda le attività agricole, hanno infatti spinto ad ampliare la portata applicativa; sono state infatti ricomprese nel regime catastale anche le attività caratterizzate da un «ciclo biologico». Si è però così innestato un corto circuito con la disciplina fallimentare, cui le aziende agricole erano sottratte per ragioni diverse, prevalentemente dimensionali.

Nel caso esaminato dalla Corte di Appello di Trieste (1) è stato quindi respinto un reclamo *ex art. 22 l.f.* (2) con cui una Banca chiedeva alla Corte d'Appello di Trieste di dichiarare il fallimento di una Azienda Agricola a r.l. (di seguito anche la «Società»), per la presenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 l.f., riformando il precedente provvedimento del Tribunale, che aveva escluso il fallimento (3).

Il punto centrale era la sussistenza del requisito

**Fabio Gallio** - *Cultore di Diritto tributario presso l'Università di Trieste, Avvocato tributarista, Dottore commercialista e Revisore legale, Studio Terrin Associati, Padova e Milano*

**Marco Greggio** - *Avvocato d'affari in Padova, Studio GDLegal*

#### Note:

(1) Corte d'Appello di Trieste, Sez. II civ., 28 gennaio 2013 il cui testo è riportato a seguire.

(2) L'art. 22 l.f. (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento) prevede, ai primi due commi, che «Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile».

(3) Ai sensi dell'art. 1 l.f. (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo): «Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

(segue)

soggettivo, il quale si sarebbe dovuto evincere dalla congiunta presenza dei seguenti elementi: 1) dall'oggetto sociale, che avrebbe consentito alla reclamata di perseguire scopi commerciali ed industriali per realizzare utilità del tutto indipendenti da quelle ricavabili attraverso lo svolgimento dell'attività agricola; 2) dalla sua attività prettamente commerciale risultante dai bilanci da cui sarebbe emerso che i ricavi sono stati determinati dalla cessione del magazzino; 3) dall'aver concesso in affitto tutti i terreni, le attrezzature ed i fabbricati agricoli mutando l'oggetto sociale da agricolo a commerciale; 4) dall'essere controllata da un socio unico che svolgeva in via esclusiva attività di compravendita di beni.

La Corte d'Appello, accogliendo le eccezioni della reclamata, rigettava il reclamo per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento. Le conclusioni contenute nella sentenza in esame permettono di esaminare quali siano i requisiti che devono possedere le società agricole professionali per determinare il reddito secondo i criteri fondiari e, quindi, usufruire di una determinazione del reddito oggettivamente agevolativa, anche se «pudicamente» giustificata, salvando le apparenze, come criterio di determinazione della ricchezza (4).

### **Intreccio tra regime fiscale e fallimentare**

La sentenza resa dalla Corte d'Appello di Trieste offre, *in primis*, un importante spunto di riflessione in merito al riformato art. 2135 c.c. e alla nozione di imprenditore agricolo «alla quale occorre necessariamente fare riferimento per il richiamo contenuto nell'art. 1 della legge fallimentare» (5). Sul punto, ad esito della modifica attuata con il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il Legislatore ha di fatto ampliato notevolmente (6) la precedente formulazione dell'art. 2135 c.c. e la relativa nozione di imprenditore agricolo (7), attuando di fatto una rilevante riduzione delle differenze con l'imprenditore commerciale (8), essendo infatti sufficiente, al fine di legittimarne la configurazione, che il suo intervento nell'ambito del processo produttivo sia limitato ad un'attività di controllo dell'esistenza delle condizioni necessarie per la verifica di un esito riconducibile all'andamento in sé del già menzionato «ciclo biologico» (9).

In tal senso la giurisprudenza, ripresa dalla stessa

Corte d'Appello di Trieste, ritiene che la novella legislativa debba «essere interpretata come espressione dell'intento del legislatore di superare una nozione «fondiaria» dell'agricoltura, basata esclusivamente sulla centralità dell'elemento territoriale» sostituendola di fatto con una definizione «più dinamica ed in linea con la diversa realtà tecnico-economica, in cui assumano valore prevalente quelle strutture produttive che si possono avvalere della terra come uno strumento di supporto» (10).

### **Note:**

(segue nota 3)

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento».

(4) La relativa norma (art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) era stata abrogata dall'art. 1, comma 513, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, successivamente a sua volta abrogata dall'art. 1, comma 36, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La stessa, pertanto, riacquista efficacia alla data del 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 36, della legge n. 147/2013 citata.

(5) Si veda Cass., 5 dicembre 2002, n. 17521.

(6) La modifica attuata dalla legge del 2001 ha permesso di fatto un superamento dell'orientamento precedentemente vigente, il quale interpretava i termini di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame secondo un necessario collegamento tra l'attività agricola e la terra, richiedendo quindi un necessario sfruttamento del fondo agricolo. Sul punto cfr. Cass., 23 ottobre 1998, n. 10527.

(7) La precedente formulazione dell'art. 2135 c.c. così recitava: «È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

(8) Secondo una parte della dottrina l'attuale labile distinzione tra imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale è tale da rendere anacronistica la sua esclusione dal novero dei soggetti fallibili. Sul punto cfr. Zanichelli, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il d.lg. 12.9.2007, n. 169*, Milano, 2009.

(9) Cfr. Bione, «La nozione di impresa agricola dal codice civile ad oggi», in Abriani, Motti (a cura di), *La riforma dell'impresa agricola*, Milano, 2003, pag. 20; Goldoni, «Gli imprenditori agricoli», in Costato (a cura di), *Trattato di diritto agrario italiano e comparato*, Padova, 2003, pag. 163.

(10) Sul punto cfr. Cass., 10 dicembre 2012, n. 24995.

Secondo la definizione attuale di imprenditore agricolo, non è quindi più necessario un vero e proprio collegamento reale della produzione con il fondo, ma un collegamento anche soltanto virtuale o potenziale.

A conferma di quanto sopra, il nuovo art. 2135 c.c. ribadisce la possibilità di qualificare come imprenditore agricolo anche colui che svolga una serie di «attività connesse», richiedendosi di fatto che tali siano esercitate prevalentemente con l'utilizzo, da parte dell'imprenditore, di prodotti, mezzi e risorse provenienti dalla propria attività agricola.

La norma attua, peraltro, come nella precedente formulazione, una differenziazione tra attività connesse tipiche, indicate analiticamente dal codice, e attività connesse atipiche per le quali il legislatore non richiede più che tali siano svolte «nell'esercizio normale dell'agricoltura» essendo sufficiente che i prodotti oggetto di tali attività (tra le quali si ricomprendono anche quelle dirette alla fornitura di servizi o beni) provengano prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall'allevamento.

L'elenco di cui all'art. 2135 c.c. appare quindi non tassativo, lasciando al Giudice una possibilità di indagine in merito al concreto svolgimento in via prevalente dell'attività agricola.

Così, in assenza di una norma precisa sul punto, sono state la giurisprudenza e la dottrina ad intervenire, cercando di chiarire quali siano gli elementi tali da qualificare come agricola una determinata attività imprenditoriale, anche con riferimento alla funzione economica effettivamente svolta e alla definizione di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c. (11).

A tal fine la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di imprenditore commerciale anche a chi ha compiuto un unico affare, complesso e articolato, tale da richiedere una serie di atti inconcepibili senza un minimo di organizzazione (12). Una sentenza, peraltro, criticata da più parti, in quanto non in linea con le modifiche apportate all'art. 2135 c.c. dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Si evidenzia, inoltre, come una parte della dottrina abbia valorizzato, sul piano della *ratio legis*, l'aspetto dimensionale e organizzativo dell'azienda; è stato ritenuto cioè che la qualifica di imprenditore agricolo dovesse essere comunque

esclusa per le imprese di grandi dimensioni, con numerosi dipendenti e rilevanti cespiti (13).

Questo profilo distintivo, benché sensato, era privo di riscontri normativi, e quindi è stato disatteso, nella sua assolutezza, dalla giurisprudenza; quest'ultima ha rilevato che «non imponendo l'art. 2135 c.c. alcun limite all'importanza economica o alla complessità tecnica dell'attività svolta e dell'organizzazione all'uopo predisposta, consente di qualificare come imprenditori agricoli anche coloro che esercitano attività agricola con imponenti complessi aziendali, che si avvalgono di personale dipendente e intrattengono eventualmente anche rapporti con operatori esterni» (14).

Nel caso di specie è stata considerata agricola anche una attività di affitto di azienda agricola; la sentenza in rassegna, ha prima di tutto escluso la rilevanza dell'oggetto sociale, risultante dalla visura camerale CCIAA (15), per determinare se l'attività effettivamente svolta sia di tipo prettamente commerciale (16), dopodiché la sentenza ha escluso che la natura di impresa agricola venga meno perché la società si limita a percepire i canoni di locazione provenienti dai fondi affittati; ciò non snatura l'attività di impresa agricola, potendo esse-

#### Note:

(11) L'art. 2082 c.c. così recita: «È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi».

(12) Cfr. Trib. di Mantova, Sez. II, 4 dicembre 2003.

(13) Cfr. Jannarelli, *L'impresa agricola*, pag. 219; Goldoni, *L'articolo 2135*, pag. 192; Costato, «La nuova versione dell'articolo 2135 cod. civ. e la Corte di Cassazione», in *RDA*, 2004, I, pag. 11.

(14) Si veda, *ex multis*: App. Napoli, 16 gennaio 2003.

(15) Nel caso di specie la visura camerale CCIAA evidenziava come l'attività svolta fosse: «la coltivazione di fondi agricoli e lo svolgimento delle attività connesse, e preminentemente l'attività di coltivazione di fondi agricoli vitati, dell'allevamento della vite, e della lavorazione, trasformazione, conservazione, imbottigliamento, commercializzazione e vendita del vino e dei suoi derivati».

La società potrà svolgere tutte le attività dirette alla cura e allo svolgimento di un ciclo biologico, e preminentemente del ciclo biologico della vite, o di una necessaria al ciclo stesso.

Inoltre, «in via non prevalente» «può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ed assumere tutte le iniziative utili al raggiungimento dello scopo sociale principale, ivi compreso il prestare garanzie reali e personali a favore di terzi o l'assumere interessenze quote o partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari».

(16) Invero, nel caso di specie, dalla descrizione dello stesso oggetto sociale emergeva che lo svolgimento delle attività di tipo immobiliare, mobiliare o finanziario, fosse del tutto strumentale e complementare allo svolgimento dell'attività agricola.

re finalizzata tale attività al raggiungimento dello scopo sociale agricolo; seguono altre riflessioni peculiari al caso di specie, come l'irrelevanza della mancanza di dipendenti (17), ritenuta compatibile con la qualifica di imprenditore agricolo desunta dall'affitto dei terreni; del pari sono stati ritenuti irrilevanti il fatto che i ricavi dell'ultimo anno fossero stati determinati dalla cessione del magazzino (18) e un socio unico che svolge in via esclusiva attività di compravendita (19).

### Determinazione del reddito imponibile

A questo punto, prendendo come spunto le conclusioni a cui è giunta la Corte di Appello di Trieste con la sentenza in esame, è possibile effettuare alcune considerazioni in merito ai criteri di determinazione del reddito delle società agricole di capitali.

È necessario premettere che, ai fini delle imposte dirette, le società agricole a responsabilità limitata, come è quella protagonista del giudizio in oggetto, possono determinare il reddito realizzato secondo due modalità.

La prima secondo i criteri ordinari previsti per tutte le società di capitali, e, quindi, procedendo ad effettuare le riprese in aumento ed in diminuzione delle componenti positive e negative di reddito stabilite dalla normativa fiscale, partendo dal risultato del conto economico di bilancio. La seconda, invece, provvedendo a determinare la base imponibile in funzione del reddito medio ordinario dei terreni (cd. reddito agrario), secondo le modalità previste da un apposito regolamento (20). Tale norma nasce con un obiettivo di «neutralità fiscale»; una volta consentita la determinazione catastale indipendentemente da limiti dimensionali, si intendeva consentire il passaggio a una forma giuridica di società di capitali. Non si trattava tanto di incentivare il passaggio alla forma societaria degli imprenditori agricoli individuali, quanto di consentirlo; per questo si è evitato che il mero mutamento di forma giuridica facesse venire meno la determinazione catastale, consentita invece per gli imprenditori individuali, le società semplici e gli enti non commerciali. È stata una implicazione forzata di quell'errore logico, su cui ritornerà Lupi, consistente nell'ammettere le imprese individuali, le società semplici, ecc., al regime catastale indipendente-

mente dalle dimensioni; se questa era la premessa logica le condizioni formali di «società agricola», così come definite dal legislatore (21), servono solo a salvare apparenze esteriori.

Si tratta infatti di requisiti formali previsti dalla normativa di settore (22), secondo cui si definiscono agricole le società che hanno una denominazione con specifica indicazione di «società agricola» ed hanno come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di all'art. 2135 c.c. Inoltre, è specificatamente previsto che non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole, sempreché i ricavi derivanti dalla locazione e dall'affitto siano marginali (ovvero non superino il 10% dei ricavi complessivi) rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola; è questa una delle ragioni giustificatrici della sentenza della Corte d'Appello di Trieste, da cui prendono spunto queste note.

Inoltre, potevano optare per la determinazione del reddito agrario anche gli imprenditori agricoli che producono e cedono energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché da carburati ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo: e questo in quanto tale attività viene definita come connessa a quella agricola (23).

A seguito, però, dell'entrata in vigore dell'art. 22, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 viene modificato il regime agevolato di determinazione

#### Note:

(17) Viceversa, tale assenza di dipendenti potrebbe essere considerata, secondo parte della giurisprudenza, un indice della mancanza dei parametri dimensionali richiesti per la fallibilità dell'imprenditore agricolo. Sul punto cfr. Cass., 24 marzo 2011, n. 6853.

(18) Sul punto la Corte d'Appello ha avuto modo di chiarire come tale circostanza sia eventualmente determinante per provare la volontà della società di dismettere l'attività.

(19) Si veda anche Goldoni, «Gli imprenditori agricoli», in Costato (a cura di), *Trattato di diritto agrario italiano e comparato*, Padova, 2003, pag. 163.

(20) D.M. 27 settembre 2007, n. 213.

(21) Cfr. art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(22) Cfr. art. 2, comma 1, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 94, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(23) Cfr. art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

del reddito imponibile previsto per le attività di produzione e vendita di energia elettrica e calorica da fonte agroforestale svolte da imprese agricole. In particolare, viene previsto che tali attività generano un reddito imponibile determinato forfetariamente in misura pari al 25% dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini dell'IVA. E questo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, violando quindi la tutela dell'affidamento, sancita tra l'altro dallo Statuto del contribuente. Come è stato esaminato precedentemente, la Corte di Appello di Trieste ha statuito che la percezione di affitti derivanti dalla concessione in uso dei fondi non snatura l'attività di impresa agricola. Ciò sarebbe coerente con il fatto che si definiscono come «imprenditore agricolo professionale» anche le società di capitali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. ed almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (24). Pertanto, dal dettato letterale della norma, per definire una società di capitali come imprenditore agricolo professionale, sembrerebbe essere sufficiente la previsione nello statuto, e non anche lo svolgimento effettivo, delle attività agricole, oltre naturalmente all'attribuzione di almeno una carica di amministratore ad un soggetto qualificato. Dal punto di vista, però, della determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette, ciò non sembrerebbe essere sufficiente, in quanto la norma di riferimento prevede che vi sia un esercizio esclusivo dell'attività agricola, la quale non viene snaturata se i fondi vengono concessi in affit-

to e i relativi ricavi non sono superiori al 10% dei ricavi complessivi realizzati dalla società.

Il principio di esclusività che caratterizza le società agricole non viene meno, tuttavia, quando la società pone in essere delle attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell'oggetto sociale. In altri termini le operazioni ritenute funzionali allo svolgimento dell'attività esclusiva sono compatibili con l'oggetto sociale in quanto cosiddette attività strumentali, estranee all'oggetto sociale, che continua ad essere agricolo.

Ciò significa che non perdono la qualifica di società agricola quelle che pongono in essere operazioni commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari volte a potenziare o migliorare l'attività agricola stessa.

Quindi, come nel caso in esame, acquistare o prendere in affitto terreni o fondi rustici per ampliare la propria attività agricola oppure contrarre un finanziamento per acquistare un bene (ad es. un trattore) necessario alla coltivazione del terreno, costituisce un atto strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale che non modifica la natura dell'attività esercitata bensì la completa.

In sostanza, lo svolgimento di attività strumentali non incide sul concetto dell'esclusività nella misura in cui contribuisce allo svolgimento dell'attività agricola senza snaturare la capacità di produzione di reddito della società che deve originare principalmente dalle attività agricole (25).

**Note:**

(24) Cfr. art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 94/2004, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(25) Così la circolare dell'Agenzia delle entrate del 1° ottobre 2010, n. 50/E.

## ■ Le insidie delle forme, anche sul piano delle procedure concorsuali

RL

L'articolo precedente ripropone, in materia fallimentare, le insidie già esaminate su *Dialoghi* (26) a proposito dell'intreccio tra determinazione agricola del reddito, dimensioni aziendali e forma societaria; la tendenza di sintesi è la preferenza legislativa per le distinzioni basate sulla forma giuridica, anziché sulle dimensioni economiche; non ci sono parametri per distinguere tra «sostanza capitalistica» e agricola; alla fine quindi *todos caballe-*

*ros*, a conferma dello scarso controllo del territorio e della scarsa capacità di istituzioni pubbliche, timorose di valutare, nel gestire distinzioni sfumate, ma comunque esistenti. Definire «agricole» attività di grandi dimensioni, capitalistiche, caratteriz-

**Nota:**

(26) S. Muleo, D. Stevanato, RL, «Capacità economica agricola e forma societaria tra criteri catastali ed effettivi», in *Dialoghi Tributarî* n. 1/2008, pag. 41.

zate dal «ciclo biologico», provoca una assimilazione di regimi, con una esclusione da fallimento che prescinde da ragioni «dimensionali» e che si potrebbe discutere sul piano dell'opportunità economica sostanziale; si crea infatti una sovrapposizione tra determinazione forfetaria del reddito ai fini tributari e sottrazione al fallimento; ne deriva un pregiudizio alla tutela dei creditori e alla loro possibilità di ottenere, attraverso le procedure concorsuali, strumenti più incisivi di garanzia. Emerge quindi una discriminazione basata sulla tipologia economica agricola caratterizzata dal ciclo biologico; del resto l'accertamento di «dimensioni capitalistiche» richiederebbe sopralluoghi e soprattutto valutazioni: questa comodità è però solo una ragione di un regime in cui «le dimensioni non contano» rispetto alla forma economica, cioè a una serie di requisiti esteriori della società agricola, indipendenti dalle dimensioni; anche se queste ultime sarebbero economicamente la cosa più importante, sotto il profilo sostanziale appare difficile far perdere un regime tributario di favore quando le di-

mensioni dell'impresa crescono. Appare contraddittorio, insomma, rispetto all'interesse sociale all'aumento delle dimensioni delle imprese, farne derivare la perdita di una favorevole determinazione catastale. La determinazione catastale e la natura agricola continuano perciò anche quando l'azienda, pur operando in un settore caratterizzato dal «ciclo biologico» e quindi «agricola», assume intensità capitalistica, e questo provoca lo svantaggio collaterale della perdita della tutela fallimentare dei creditori. Sono effetti delle rigidità legislative, giustamente preoccupate più dell'immagine, dei messaggi sociali, delle conferenze stampa, delle possibili critiche, che della razionale ponderazione dei principi in gioco (27).

#### Nota:

(27) Quest'ultima sarebbe invece compito degli studiosi, e attraverso di loro dovrebbe arrivare anche alle istituzioni e alla politica, secondo quanto rilevavo nel par. 4.3 di *Diritto amministrativo dei tributi*, scaricabile in <http://didattica.uniroma2.it/files/index/insegnamento/154806-Diritto-Tributario>.

## ■ La sentenza

**Corte d'Appello di Trieste, Sez. II civ., Sent. 28 gennaio 2013 (14 gennaio 2013) - Pres. Drigani - Rel. Caparelli**

Premesso che l'iscrizione dell'Azienda Agricola R. nel registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di attività commerciale rientrando nei parametri di cui all'art. 1 l.f., va rilevato che parte reclamante ha riproposto, ampliandole, le argomentazioni svolte avanti al Tribunale di Udine per affermare la sussistenza del requisito soggettivo richiesto dalla legge per la fallibilità della predetta impresa che si evincerebbe essenzialmente: 1) dall'oggetto sociale che consente alla società stessa di perseguire scopi commerciali ed industriali per realizzare utilità del tutto indipendenti da quelle ricavabili dell'attività prettamente agricola; 2) dal non aver mai avuto dal 2008 ad oggi dipendenti; 3) dalla sua attività prettamente commerciale risultante dai bilanci dai cui emerge che i ricavi sono stati determinati dalla cessione del magazzino e non dalla coltivazione dei fondi; 4) dall'aver concesso in affitto, tutti i terreni, le attrezzature ed i fabbricati agricoli mutando così l'oggetto sociale da agricolo a commerciale; 5) dall'essere controllata dal socio unico Eu-

ro Investimenti srl impresa che svolge in via esclusiva attività di compravendita di beni.

Quanto al requisito oggettivo - non esaminato dal Giudice di prime cure perché assorbito dall'esclusione dell'elemento soggettivo - parte reclamante ha ribadito che la società reclamata si trova esposta nei confronti dell'istituto reclamante per oltre € 3.500.000,000, che dal bilancio risulta che si trovi, in stato di insolvenza avendo chiuso con un passivo di circa € 579.000.000.

Ora, in ordine alla effettiva sussistenza del requisito soggettivo, va ribadito che l'originaria configurazione dell'imprenditore agricolo, quale risultante dal contenuto dell'art. 2135 cod. civ., è stata significativamente modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: l'innovazione più rilevante della predetta disposizione è quella relativa al richiamo contenuto nell'art. 2135, comma 2°, cod. civ. alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, attività che non richiedono un collegamento necessario fra la produzione e l'utilizzazione del fondo, essendo viceversa sufficiente a tale scopo una semplice potenzialità nel senso indicato.

La predetta modifica, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità citata dal Giudice di prime cure, deve essere «... interpretata come espressione dell'intento del legislatore di superare una nozione fondiaria dell'agricoltura, basata esclusivamente sulla centralità dell'elemento territoriale e di sostituirla quindi con una più dinamica ed in linea con la diversa realtà tecnico economica, in cui assumano valore prevalente quelle strutture produttive che si possono avvalere della terra come uno strumento di supporto. Non sembra dubbio che la sostituzione di una disciplina, che prevedeva un collegamento reale della produzione con il fondo, in una prospettiva di strumentalità di quest'ultimo rispetto all'attività imprenditoriale, con altra che viceversa contempla un collegamento anche soltanto virtuale, o potenziale con il terreno possa determinare nell'interprete incertezze in sede applicativa, per effetto dell'ampiezza e della genericità della previsione. Analogamente non sembra in dubbio che la nozione di imprenditore agricolo desumibile dall'innovazione normativa in esame sia decisamente più ampia rispetto al passato, essendo sufficiente, al fine di legittimarne la configurazione, che il suo intervento nell'ambito del processo produttivo sia limitato ad un'attività di controllo dell'esistenza delle condizioni necessarie per la verifica di un esito riconducibile all'andamento in sé del ciclo biologico. Non sembra infine dubbio che tale maggiore ampiezza, proprio in quanto riconducibile a criteri diversi da quelli rispetto ai quali era stata riconosciuta la specialità dell'impresa agricola, può legittimare riserve in ordine all'affermata assoggettabilità al fallimento del solo imprenditore commerciale (L. Fall., art. 1). Tuttavia i recenti interventi del legislatore aventi «ad oggetto la disciplina delle procedure concorsuali (L. n. 80/2005, L. n. 5/2006, L. n. 169/2007) non hanno operato sul punto alcuna modifica, sicché nella specie un giudizio in ordine all'esistenza o meno dei presupposti indicati dall'art. 2135 C.C. rileva ai fini della decisione sulla fallibilità dell'imprenditore insolvente» (così Cass., 10.12.2010 n. 24995).

Alla luce di tale novella va condivisa innanzitutto la decisione del Giudice del Tribunale di Udine che, con riferimento all'oggetto sociale, ha escluso la rilevanza del fatto che dal certificato CCLAA. risulta, tra l'altro, che, «la Società in via non prevalente ... può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ed assumere tutte le iniziative utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale, ivi compreso prestare garanzie reali e personali a favore di terzi o l'assumere interessenze, quote partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini,

analoghi o complementari. Invero dalla descrizione dello stesso oggetto sociale emerge che lo svolgimento di tali operazioni è del tutto strumentale e complementare allo svolgimento dell'attività principale costituita dalla coltivazione dei fondi ed, in particolare, dalla coltivazione della vite e alla produzione del vino («La società ha per oggetto sociale l'attività della coltivazione di fondi agricoli e lo svolgimento delle attività connesse, e preminentemente l'attività di coltivazione di fondi agricoli vitati, dell'allevamento della vite, e della lavorazione, trasformazione, conservazione, imbottigliamento, commercializzazione, e vendita del vino e dei suoi derivati ...»). D'altra parte, il fatto che attualmente la società reclamata si limiti a percepire i canoni di locazione provenienti dai fondi affittati non dimostra di per sé lo svolgimento effettivo e concreto di attività commerciale.

Pertanto anche sul punto va condivisa la motivazione del Giudice di primo grado che ha ritenuto che tale circostanza non sia decisiva in quanto l'affitto dei fondi non snatura l'attività di impresa agricola potendo essere «finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale».

Tutte le altre argomentazioni svolte dalla reclamata non valgono a ritenere accertato lo svolgimento in concreto di attività commerciale: 1) la circostanza che la società dal 2008 ad oggi non abbia avuto dipendenti non prova alcunché; 2) il fatto che i ricavi siano stati determinati dalla cessione del magazzino parimenti non prova lo svolgimento di un'attività commerciale, ma semmai la dismissione dell'attività; 3) il fatto che la società sia controllata dal socio unico Euro Investimenti srl impresa che svolge in via esclusiva attività di compravendita di beni non è ostativo all'attività di impresa agricola. Per mera completezza, quanto all'elemento oggettivo, va rilevato che il credito vantato dall'istante è contestato, tant'è che pende tra le parti un procedimento civile radicato presso il Tribunale di Padova diretto ad accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario ovvero la simulazione ovvero l'interposizione fittizia.

D'altra parte dai bilanci prodotti non vi sono elementi da cui poter ritenere dimostrata con certezza la sussistenza dello stato di insolvenza.

Per le svolte considerazioni il proposto reclamo va rigettato.

In considerazione della peculiarità e della novità del caso si compensano integralmente le spese del grado.

**P.Q.M.**

— rigetta il reclamo

— compensa integralmente le spese del grado.